Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 22 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. **1409**.
Ricostituzione del comune di Belgirate (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 532;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Belgirate, fuso con i comuni di Calogna, Comnago e Lesa nell'unico comune di Lesa Belgirate, in virtù del regio decreto 1° marzo 1928, n. 532, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Belgirate ed il nuovo organico del comune di Lesa Belgirate, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Lesa Belgirate, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. **1410**.
Ricostituzione del comune di Rosolina (Rovigo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 febbraio 1929, n. 263;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Rosolina, aggregato a quello di Loreo col regio decreto 21 febbraio 1929, n. 263, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del comune di Rosolina ed il nuovo organico del comune di Loreo, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Loreo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1411.

Ricostituzione del comune di Villa del Bosco (Vercelli).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 734;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Villa del Bosco, aggregato a quello di Roasio col regio decreto 28 marzo 1929, n. 734, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del comune di Villa del Bosco ed il nuovo organico del comune di Roasio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Roasio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1412.

Ricostituzione del comune di Grinzane Cavour (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 dicembre 1930, n. 1802;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Grinzane Cavour, aggregato a quello di Alba col regio decreto 9 dicembre 1930, n. 1802, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'organico del comune di Grinzane Cavour ed il nuovo organico del comune di Alba, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 9 dicembre 1930, n. 1802.

Al personale già in servizio presso il comune di Alba, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1413.

Ricostituzione dei comuni di Mossano e di Villaga (Vicenza).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1173;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Mossano e di Villaga, aggregati a quello di Barbarano Vicentino col regio decreto 22 giugno 1939, n. 1173, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Mossano e di Villaga ed il nuovo organico del comune di Barbarano Vicentino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1173.

Al personale già in servizio presso il comune di Barbarano Vicentino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. **1414.**

Ricostituzione del comune di Milzano (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1712;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Milzano, aggregato a quello di Pralboino col regio decreto 28 giugno 1928, n. 1712, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'organico del comune di Milzano ed il nuovo organico del comune di Pralboino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1712.

Al personale già in servizio presso il comune di Pralboino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. **1415.**

Ricostituzione dei comuni di Cimbergo e di Paspardo (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1927, n. 2196;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Cimbergo e di Paspardo, riuniti col regio decreto 11 novembre 1927, n. 2196, in unico comune denominato Cimbergo Paspardo, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Cimbergo e di Paspardo, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro riunione, disposta col regio decreto 11 novembre 1927, n. 2196.

Al personale già in servizio presso il comune di Cimbergo Paspardo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1416.

Ricostituzione del comune di Germignaga (Varese).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 5 gennaio 1928, n. 17;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Germignaga, aggregato a quello di Luino con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 17, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Germignaga ed il nuovo organico del comune di Luino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Luino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1417.

Disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente norme per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I.

NORME GENERALI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITÀ AFFINE

Art. 1.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizione di manifesti, avvisi ed altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti, in modo da essere totalmente e continuamente visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Va compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie e piazze pubbliche.

Ai fini del presente decreto, non sono considerati come mezzi pubblicitari le insegne, mostre ed avvisi di carattere permanente, che, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono soggetti alla tassa sulle insegne.

Art. 2.

E' data facoltà ai Comuni di stabilire le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, salva l'osservanza delle norme del presente decreto.

Dette tariffe dovranno essere comprese negli speciali regolamenti relativi al servizio e dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Comitato provinciale dei prezzi. Esse dovranno, a cura dei Comuni, essere comunicate, entro dieci giorni dalla suddetta approvazione, al Ministero delle finanze, che, d'intesa con quello dell'interno, può annullarle in tutto od in parte, in quanto siano contrarie al presente decreto.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo le tariffe normali possono, durante il periodo stagionale, essere aumentate, in misura non superiore al 50 per cento, per le affissioni e la pubblicità di durata inferiore ad un anno.

Art. 3.

Non sono assoggettabili al pagamento dei diritti di pubblicità gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine dei locali di commercio, fra questi compresi i locali di pubblico spettacolo, o collocati sulle tariffe o negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi. Parimenti non sono assoggettabili a tale pagamento i mezzi pubblicitari, esposti nei modi suddetti, che si riferiscano a prodotti fabbricati dagli esercenti dei locali.

Qualora, peraltro, i mezzi di pubblicità di cui al comma precedente superino la superficie di 50 decimetri quadrati, possono essere assoggettati ai diritti della rispettiva tariffa con una riduzione non inferiore al 50 per cento.

Sono esenti dai diritti di pubblicità, qualunque sia la loro superficie, i cartelli e gli altri mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica esposti nelle vetrine od all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni d'interesse turistico.

Art. 4.

I Comuni non possono sottoporre al pagamento dei diritti di pubblicità le affissioni e le forme pubblicitarie di qualsiasi natura eseguite direttamente e comunque visibili o percettibili, fuori degli abitati, lungo le strade statali, lungo le autostrade e sul suolo di proprietà autostradale ovvero lungo le linee ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata, nonchè le affissioni e la pubblicità eseguite nell'interno delle stazioni e nelle altre sedi delle ferrovie.

Restano ferme le norme del decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, concernenti la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stabilimenti dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Art. 5.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge o determinata da rilevanti motivi di pubblico interesse;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni delle ferrovie, sia statali, sia concesse all'industria privata, e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci.

Per tutti gli altri manifesti delle autorità, che non rientrino nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non inferiore al 50 %.

Sono, altresì, esenti dal pagamento dei diritti di affissione i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita, a cura delle autorità religiose, negli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto, che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per la pubblicità delle associazioni di carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonchè per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i Comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 per cento sulle misure delle tariffe. Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane in periodo di elezioni la riduzione sulle tariffe dovrà essere non inferiore al 50 per cento.

Art. 6.

I regolamenti comunali potranno contenere disposizioni che stabiliscano l'esenzione totale o parziale dai diritti per le pubbliche affissioni e per la pubblicità affine in occasione di determinate ricorrenze (fiere, feste civili e religiose, ecc.).

Potrà essere stabilita una riduzione sui prezzi delle tariffe, quando trattasi di pubblicità riguardante prodotti agricoli od industriali offerti direttamente dai produttori al pubblico.

Art. 7.

Il pagamento totale dell'importo per ogni commissione deve essere, di regola, eseguito anticipatamente. Per le commissioni però di durata annuale o semestrale e dell'importo non inferiore a lire diecimila, il pagamento medesimo può effettuarsi in rate trimestrali anticipate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale, mentre per le rimanenti si farà luogo al pagamento della differenza per raggiungere la tariffa semestrale o annuale.

Può essere consentita l'apertura di conti correnti attivi, garantiti con anticipazioni, per quei clienti che, per la molteplicità delle loro commissioni, trovino più conveniente tale sistema di pagamento, in confronto di quello che si dovrebbe effettuare per ogni commissione.

Per ordinazioni che superino l'importo di lire 10.000, fatte, con una sola commissione, da una stessa ditta, anche se per differenti forme di pubblicità, deve essere concessa una riduzione sulle tariffe normali.

I Comuni o le imprese commissionarie possono percepire un diritto fisso per ogni singola commissione.

Art. 8.

Per gli avvisi di carattere strettamente commerciale, la licenza di affissione, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza del Comune nel quale detti avvisi sono stati stampati, è valida anche per l'affissione in altri Comuni, a condizione che risultino dagli avvisi stessi gli estremi dell'ottenuta autorizzazione.

TITOLO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 9.

L'autorità comunale, sentita la locale commissione edilizia determina, previo consenso dei proprietari, i luoghi in cui è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo fra l'autorità comunale ed i proprietari, ad essa provvede il Prefetto, sentiti l'ufficio del Genio civile e la Sovraintendenza alle opere di antichità ed arte; il decreto del Prefetto è definitivo.

Nei locali degli uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa del servizio ed un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi su tabelle destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

Art. 10.

I Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti potranno, agli effetti della tariffa delle pubbliche affissioni, suddividere gli spazi su tabelle ad esse destinati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi ove le tabelle sono poste:

una categoria normale, comprendente almeno l'80 per cento degli spazi predisposti, a cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, comprendente non più del 20 per cento degli spazi medesimi, a cui sarà applicata una tariffa più elevata.

I Comuni con popolazione compresa fra i 20 mila ed i 50 mila abitanti potranno parimenti effettuare tale suddivisione, riservando almeno il 90 per cento degli spazi alla categoria normale e non più del 10 per cento a quella speciale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale deve essere preventivamente comunicato l'elenco degli spazi di detta categoria che possono essere messi a sua disposizione ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convengano.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi compresi sia nella categoria normale, sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, può essere richiesto il pagamento di un supplemento in misura fissa.

Art. 11.

La tariffa normale per le pubbliche affissioni deve essere stabilita sulla base dell'unità di misura di un foglio di cm. 70 × 100.

Le frazioni di fogli vanno computate come fogli interi.

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato 70 × 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, può essere applicato un aumento di tariffa. Possono anche essere apportati aumenti alle tariffe quando un medesimo avviso raggiunga la superficie di almeno sei fogli di formato 70 × 100.

Alle affissioni per pubblici spettacoli deve essere accordata una riduzione sulla tariffa calcolata per ciascun foglio e a giorno. Per tali affissioni i Comuni e le imprese concessionarie hanno facoltà di applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

Art. 12.

Le affissioni della durata da uno a quindici giorni devono essere eseguite nel giorno successivo a quello in cui sono consegnati o pervengono all'ufficio i manifesti e sempre che sia stato eseguito il pagamento a norma di tariffa.

Alle affissioni di manifesti commerciali dai quindici giorni ad un anno sarà dato corso con la massima sollecitudine, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il ritardo causato dal persistente cattivo tempo o dalla mancanza di spazi disponibili è considerato caso di forza maggiore. Qualora il ritardo previsto superi i quindici giorni dalla data di ordinazione, deve esserne data subito comunicazione al committente, che può annullare l'ordinazione.

La durata dell'affissione, in ogni caso, decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, con tolleranza di ritardata affissione del dieci per cento per la sola categoria normale.

Art. 13.

Per le affissioni richieste pel giorno stesso in cui sono stati consegnati i manifesti od entro il termine di due giorni per le affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno potrà essere stabilito, oltre il diritto di tariffa, un compenso calcolato per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Uno speciale compenso potrà anche fissarsi per le affissioni delle quali venga richiesta l'esecuzione di notte od in giorni festivi.

Per le affissioni da eseguirsi a richiesta del committente in località situate al di là di tre chilometri fuori dei centri abitati, potrà essere richiesta, oltre il diritto di tariffa, una indennità di trasferta.

Art. 14.

I Comuni e le imprese concessionarie hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando un manifesto dovesse essere sostituito perchè sciupato o lacerato e presso l'Ufficio delle affissioni non vi siano altri esemplari, dovrà essere avvertita la ditta interessata e, nel frattempo, essere tenuto a disposizione lo spazio relativo.

Ogni variazione od aggiunta apportata a manifesti già affissi sarà considerata, ai fini del pagamento dei relativi diritti, come nuova affissione.

TITOLO III.

Pubblicità eseguita con altri mezzi.

Capo I.

Pubblicità ordinaria e pubblicità con luce.

Art. 15.

Per pubblicità ordinaria si intende quella che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, fac-simili giganti e di altri mezzi similari.

La pubblicità con luce può essere illuminata o luminosa. Per pubblicità illuminata si intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce e per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri ed i disegni costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.

Art. 16.

La pubblicità, agli effetti delle relative tariffe, va calcolata a metro quadrato. La superficie pubblicitaria è misurata in base al minimo poligono entro il quale può essere compreso il quadro. Per i fac-simili giganti di

bidoni, barattoli, bottiglie ed altri simili mezzi di pubblicità, va misurata sulla base del poligono entro il quale l'oggetto può essere circoscritto.

Qualora la pubblicità con luce venga effettuata a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un quadro od altro apparecchio, la relativa tariffa va applicata tenendo conto della sola superficie adibita alla proiezione, qualunque sia il numero degli avvisi che vengono eseguiti e quello delle ditte e dei prodotti cui essi si riferiscono.

Art. 17.

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono, agli effetti delle tariffe per la pubblicità ordinaria e per quella con luce, suddividere le vie e le piazze degli abitati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza delle varie località: una categoria normale, comprendente almeno l'80 per cento delle vie e piazze del Comune, in cui sarà applicata la tariffa normale, una categoria speciale, comprendente non più del 20 per cento delle vie e piazze, in cui sarà applicata una tariffa più elevata.

I Comuni con popolazione compresa tra i 20 mila ed i 50 mila abitanti potranno parimenti effettuare tale suddivisione, riservando almeno il 90 per cento degli spazi alla categoria normale e non più del 10 per cento a quella speciale.

Le tariffe dovranno contenere l'elenco delle vie e piazze considerate di categoria speciale.

Art. 18.

Le tariffe riflettono soltanto i diritti per l'esposizione del materiale di pubblicità. Qualora lo spazio della pubblicità sia concesso su fabbricati e aree di proprietà comunale od in uso al Comune ovvero demaniali e dati in concessione al municipio potrà anche essere richiesto un compenso a titolo di affitto.

CAPO II.

Pubblicità eseguita con sistemi speciali.

Art. 19.

La concessione di esporre trasversalmente alle vie e piazze tele di pubblicità può essere rilasciata dall'autorità comunale solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, esse non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano.

Per tale forma di pubblicità sarà stabilito un diritto fisso per metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione.

Art. 20.

Qualora non si oppongano motivi di pubblica sicurezza, nè ragioni di decoro o di polizia urbana, l'autorità comunale può consentire la circolazione di persone con cartelli, stendardi, scritture, ecc. a fine pubblicitario. Per tale pubblicità sarà stabilito un diritto fisso giornaliero per ogni persona, qualunque sia la misura del quadro.

Allo stesso modo è tassata la pubblicità eseguita mediante distribuzione di manifestini per le vie e piazze pubbliche.

Qualora detta distribuzione sia fatta dalle persone indicate nel primo comma del presente articolo, non può essere applicato altro diritto, oltre quello ivi contemplato.

Art. 21.

Le iscrizioni a scopo di pubblicità su veicoli da trasporto (autoveicoli, furgoncini o carri trainati da forza non meccanica, furgoncini spinti da velocipedi o carretti), relative alle aziende cui i veicoli servono o ai prodotti da essi trasportati, sono assoggettabili alla tariffa dei diritti per la pubblicità ordinaria. Tali diritti possono essere applicati soltanto dal Comune ove ha sede l'azienda.

Non è considerata pubblicità la semplice indicazione, apposta sui veicoli di cui sopra, del nome e dell'indirizzo della ditta e della marca dei prodotti trasportati.

Art. 22.

Qualora si tratti di veicoli esclusivamente adibiti a fine di pubblicità per conto di terzi, può essere applicata una tariffa più elevata e la pubblicità è tassabile in ogni Comune nel quale i veicoli circolano.

Per la pubblicità ambulante luminosa o illuminata potranno essere stabilite apposite tariffe.

Può essere assoggettata ad appositi diritti la pubblicità eseguita in vetture tramviarie, automobili, battelli ed altri veicoli adibiti ad uso pubblico, sempre chè essa sia visibile dalle pubbliche vie e piazze e sia fatta all'esterno dei veicoli.

Art. 23.

I Comuni dovranno contemplare, ai fini della tassazione, anche la pubblicità radiofonica o comunque sonora, nonchè quella eseguita da aeroplani con lancio di manifestini o mediante disegni fumogeni.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

E' riconosciuta efficacia agli aumenti eventualmente apportati dai Comuni alle tariffe relative alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Le relative deliberazioni dovranno, entro sessanta giorni dalla data suddetta, essere comunicate al Ministero delle finanze, ai fini del 2° comma dell'art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1418.

Istituzione presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di una Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il lavoro e la previdenza sociale e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita in Roma presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane una Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La Cassa ha personalità giuridica distinta da quella degli enti che la costituiscono.

Art. 2.

Il patrimonio della Cassa è costituito da un fondo di dotazione di L. 500 milioni da versarsi entro il 31 dicembre 1947, e apportato per L. 250 milioni, dallo Stato, per L. 50 milioni ciascuno, dall'Istituto di credito delle casse di risparmio, dall'Istituto centrale delle banche popolari, dal Monte dei Paschi di Siena, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli istituti indicati nel comma precedente e di altri istituti di credito che si propongono di svolgere attività in favore dell'artigianato e che, al pari degli altri istituti di cui al precedente comma sono, a tal fine, autorizzati a partecipare al fondo di dotazione della Cassa anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a L. 10 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato amministrativo della Cassa ed approvate dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

La Cassa esercita il credito in favore delle imprese artigiane, sia direttamente sia attraverso gli uffici e le filiali degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle banche popolari, nonchè del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e degli altri istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione.

Essa inoltre promuove le iniziative aventi lo scopo di facilitare l'approvvigionamento di materie prime e la dotazione di mezzi di lavoro agli artigiani e di agevolare il collocamento dei prodotti artigiani in Italia e all'estero.

La Cassa può altresì assumere partecipazioni in enti di natura commerciale che svolgono attività nel campo dell'artigianato e concorrere alla creazione e allo sviluppo di iniziative in favore della produzione artigiana.

Per l'attuazione dei suoi compiti la Cassa utilizza le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione, dalle anticipazioni ottenute, dal risconto e dalle operazioni previste dallo statuto od autorizzate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 4.

Il Comitato amministrativo della Cassa è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio. Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ed è composto:

da quattro rappresentanti degli altri istituti fondatori, tra i quali viene nominato il vice-presidente;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

dal direttore generale dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

da un rappresentante eletto dagli altri partecipanti alla formazione del fondo di dotazione.

Art. 5.

Il Collegio sindacale della Cassa è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti designati rispettivamente:

1) uno effettivo e uno supplente dal Ministero del tesoro;

2) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria e commercio;

3) uno effettivo dagli istituti fondatori.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Sezione, dopo detratto l'interesse del 5 % per le partecipazioni versate, sono accantonati in un fondo di riserva.

Lo Stato garantisce, per un ammontare globale di due miliardi, il 70 % della eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Cassa.

Il restante 30 % delle perdite è a carico del conto economico della Cassa.

Art. 7.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, l'ordinamento e l'attività della Cassa sono disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato amministrativo della Cassa.

Art. 8.

Le operazioni effettuate dalla Cassa e norma del presente decreto e dello statuto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli Enti locali ivi inclusa l'imposta di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, all'infuori

soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

La Cassa è esente da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso, la Cassa per il credito alle imprese artigiane corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto, compreso lo stanziamento destinato a provvedere al rimborso delle eventuali perdite di cui all'art. 6.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TOGNI — PELLA — FANFANI — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1419.

Disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese industriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del Lavoro, in Roma, è istituita una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica distinta da quelle della Banca predetta.

Presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono tenute separate gestioni per le operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali, rispettivamente, del Mezzogiorno d'Italia, compresa la Sardegna, e della Sicilia, quando le operazioni stesse siano compiute secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è costituito, oltre che dal Fondo di garanzia di cui all'art. 6, da un fondo di dotazione di 275 milioni, da versarsi entro il 31 dicembre 1947 e apportato, per lire 100 milioni dallo Stato, per lire 100 milioni dalla Banca nazionale del Lavoro, per lire 50 milioni dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e per lire 25 milioni dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriore conferimento da parte degli Istituti indicati nel comma precedente e di altri Istituti di credito che si propongono di svolgere attività in favore delle medie e piccole imprese industriali e che, al pari di quelli di cui al precedente comma, sono, a tal fine, autorizzati a partecipare al fondo di dotazione della Sezione, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato esecutivo della sezione ed approvate dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

La Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro esercita il credito a favore delle medie e piccole aziende industriali, comprese quelle navali, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del Lavoro, degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle banche popolari, nonchè degli altri Istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione.

Essa utilizza le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione, dalle anticipazioni ottenute, dal risconto e dalle operazioni previste dallo statuto od autorizzate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Può utilizzare anche il fondo di garanzia, nel limite massimo dei nove decimi.

Art. 4.

Il Comitato esecutivo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. Esso è presieduto dal presidente della Banca stessa, ed è composto da:

1) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

2) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

3) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

4) il direttore generale della Banca nazionale del Lavoro;

5) un rappresentante dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e dell'Istituto centrale delle banche popolari, designato d'accordo tra essi;

6) da un rappresentante eletto dagli altri partecipanti alla costituzione del fondo di dotazione.

Il Comitato nomina nel suo seno il vice presidente.

Art. 5.

Il Collegio sindacale della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Esso è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti designati rispettivamente:

1) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero del tesoro;

2) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero dell'industria e commercio;

3) uno effettivo dalla Banca nazionale del Lavoro;

4) uno effettivo scelto d'accordo dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane dall'Istituto centrale delle banche popolari;

5) uno effettivo dagli altri partecipanti, o, in mancanza di questi, dai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

Presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è costituito un fondo di garanzia di lire due miliardi, a copertura dei quali saranno imputati gli introiti dipendenti dai finanziamenti concessi a norma del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, e successive modificazioni.

Detta somma di lire due miliardi è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate di lire un miliardo ciascuna, negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

Art. 7.

Il bilancio annuale della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è presentato dal Comitato esecutivo all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, l'ordinamento e l'attività della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro saranno disciplinate con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su proposta del Comitato esecutivo della sezione.

Art. 9.

Presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono costituiti fondi di garanzia rispettivamente di lire due miliardi e lire un miliardo, a copertura dei quali saranno imputati gli introiti dipendenti dai finanziamenti concessi a norma del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449 e successive modificazioni.

Dette somme di lire due miliardi e lire un miliardo sono intanto anticipate dal Tesoro dello Stato in due rate uguali di lire un miliardo e lire 500 milioni, rispettivamente, negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

Art. 10.

Alle adunanze dei Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni per il credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia partecipa con voto deliberativo un rappresentante per ciascuno dei Ministeri indicati nell'art. 4 quando deve essere trattata materia relativa all'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Gli statuti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia devono essere opportunamente modificati ed approvati in conformità all'art. 8.

Art. 12.

Gli utili netti che risultano dai bilanci annuali delle gestioni per il credito alle medie e piccole industrie delle Sezioni, dopo detratto l'interesse del 5 % per le partecipazioni versate, sono accantonati in un fondo di riserva.

La perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia nella misura del 70 % della perdita stessa.

Il residuo 30 % è a carico del conto economico delle gestioni per il credito alle medie e piccole industrie.

Art. 13.

Il credito che le Sezioni possono concedere ad ogni singola azienda non deve superare nel complesso la somma di lire 15 milioni.

Art. 14.

Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro a norma del presente decreto e dello statuto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 1, penultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

La Sezione è esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso, la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per quanto ha attinenza alle operazioni ed all'attività creditizia esercitate a norma del presente decreto.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TOGNI — PELLA — CAPPA — FANFANI — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 108. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1420.

Autorizzazione all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) a costituire la Società finanziaria meccanica « Finmeccanica ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;
Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è autorizzato a sottoscrivere il capitale azionario di una costituenda società denominata Società finanziaria meccanica « Finmeccanica », con sede in Roma, con capitale da versarsi in una o più volte di lire quindici miliardi e con lo scopo di assumere partecipazioni azionarie in società esercenti l'industria meccanica e delle costruzioni navali, di curare il riordinamento ed il coordinamento tecnico delle stesse a prestare loro, nelle forme ritenute più adatte, l'opportuna assistenza finanziaria.

Alla Società finanziaria meccanica l'I.R.I. è autorizzato a cedere in tutto o in parte, le azioni di sua proprietà di società esercenti l'industria meccanica e delle costruzioni navali.

I prezzi di cessione corrisponderanno al valore nominale delle azioni cedute.

Le cessioni di cui ai precedenti comma sono esenti dalla sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

La Società potrà compiere operazioni finanziarie attive e passive tanto con le società nelle quali sia interessata, quanto con terzi, compresi riporti o anticipazioni su titoli, ad esclusione della raccolta del risparmio fra il pubblico, il tutto secondo le norme del proprio statuto sociale.

L'I.R.I. dovrà conservare fino al 31 dicembre 1952 il controllo di tante azioni della Società finanziaria meccanica che gli assicurino la maggioranza agli effetti delle deliberazioni assembleari.

Art. 2.

L'I.R.I. è autorizzato ad emettere una o più serie di obbligazioni denominate « serie speciale gestione I.R.I. - Meccanica » della durata massima di venti anni, in corrispondenza del capitale azionario versato della Società finanziaria meccanica e non oltre l'importo del capitale medesimo quale risulterà all'atto della emissione delle obbligazioni. Le azioni della Società finanziaria meccanica corrispondenti alle obbligazioni emesse, saranno a questo fine costituite presso l'I.R.I. in gestione speciale. Le obbligazioni « serie speciale gestione I.R.I. - Meccanica » godranno dei seguenti diritti:

a) un interesse fisso annuo sul valore nominale da pagarsi in due rate semestrali, uguali posticipate;

b) una maggiorazione di interessi proporzionali all'eventuale differenza tra l'ammontare del dividendo effettivamente percepito dall'I.R.I. su ogni azione della Società finanziaria meccanica in gestione speciale e l'ammontare del detto interesse fisso;

c) la facoltà, ai portatori di obbligazioni, di tramutarle in azioni della Società finanziaria meccanica proporzionalmente al numero delle obbligazioni possedute.

Le modalità delle emissioni ivi compresa la misura del saggio d'interesse di cui alla precedente lettera *a*) saranno determinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Alle obbligazioni di cui all'articolo precedente è accordata, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto col Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso di cui al comma *a*) del precedente articolo.

Art. 4.

Le obbligazioni « Serie speciale gestione I.R.I. Meccanica » sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale, emesse dalla Cassa depositi e prestiti; sono soggette soltanto al bollo di lire due per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emis-

sione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli Enti di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli Enti morali, sono autorizzati ad investire le loro disponibilità delle obbligazioni di cui al presente decreto, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti, di statuti generali o speciali.

Art. 5.

La Società finanziaria meccanica può essere dispensata, con determinazione del Ministro per il tesoro, dall'adempimento delle condizioni di cui al numero 1, art. 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 6.

Fino a che l'I.R.I. conservi la maggioranza delle azioni della Società finanziaria meccanica, la imposta di negoziazione è applicata limitatamente alle azioni di proprietà di terzi.

Gli atti e contratti stipulati per la costituzione della Società stessa, per l'aumento del suo capitale fino al limite di cui al precedente art. 1 e per la esecuzione delle operazioni finanziarie alla medesima demandate dal presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro e ipotecaria di lire quaranta, salvo, per quanto riguarda l'I.R.I., l'applicazione dell'art. 12 del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, e dell'art. 11 del regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Art. 7.

Gli onorari notarili relativi agli atti dipendenti dal presente decreto saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile, quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire.

Per gli atti di cui il valore superi un milione di lire, gli onorari saranno ridotti alla metà per la quota eccedente il valore sopra indicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, e ad un decimo per la quota da dieci milioni ad un valore inferiore ai cento milioni.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Del Vecchio — Pella — Togni — Fanfani — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 107. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1421.

Disposizioni per il credito alla cooperazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricotura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il bilancio;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del Lavoro, in Roma, è istituita una Sezione speciale, per il credito alla cooperazione con personalità giuridica distinta da quella della Banca predetta.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione è costituito da un fondo di dotazione di lire cinquecento milioni, da versarsi entro il 31 dicembre 1947, ed apportato per lire trecento milioni dallo Stato, per lire cento milioni dalla Banca nazionale del Lavoro e per lire cinquanta milioni per ciascuno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti da parte della Banca nazionale del Lavoro e di altri istituti di credito che si propongono di svolgere attività in favore della cooperazione e che, al pari di quelli di cui al precedente comma sono, a tal fine, autorizzati a partecipare al fondo di dotazione della Sezione, anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire cinque milioni, e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato esecutivo della Sezione ed approvate dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

La Sezione per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del Lavoro, degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle banche popolari, nonchè degli altri istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione.

A tal fine essa utilizza le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione, dalle anticipazioni concesse alla Sezione, dal risconto e dalle operazioni previste dallo statuto ed autorizzate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 4.

Il Comitato esecutivo della Sezione è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Esso è presieduto dal presidente della Banca nazionale del Lavoro ed è composto:

1) da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, e del lavoro e della previdenza sociale;

3) dal direttore generale della Banca nazionale del Lavoro;

4) da un rappresentante eletto dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.

Il Comitato nomina nel suo seno un vice presidente.

Art. 5.

Il Collegio sindacale della Sezione è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Esso è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti designati rispettivamente:

1) uno effettivo e uno supplente dal Ministero del tesoro;

2) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) uno effettivo ed uno supplente di concerto fra il Ministero dell'agricoltura e foreste e quello dell'industria e commercio;

4) uno effettivo dalla Banca nazionale del Lavoro;

5) uno effettivo dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Sezione, dopo detratto l'interesse del cinque per cento per le partecipazioni versate, sono accantonati in un fondo di riserva.

Lo Stato garantisce, per un ammontare globale di due miliardi, il 70 per cento della eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Sezione.

Il restante 30 per cento delle perdite è a carico del conto economico della Sezione.

Art. 7.

Il bilancio annuale della Sezione è presentato dal Comitato esecutivo all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, l'ordinamento e l'attività della Sezione sono disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione.

Art. 9.

Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione — a norma del presente decreto e dello statuto — e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione. sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui al penultimo comma, art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imposte sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

La Sezione è esente da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso la Sezione corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, accertate alla fine di ogni esercizio.

Art. 10.

Sono escluse dalle operazioni previste dal presente decreto le cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione a quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto, compreso lo stanziamento destinato a provvedere al rimborso delle eventuali perdite di cui all'art. 6.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TOGNI — PELLA — SEGNI — FANFANI — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1947.

Costituzione del Comitato tecnico amministrativo per la gestione dei medicinali e materiali sanitari di provenienza alleata e di proprietà dello Stato (Endimea).

IL MINISTRO PER IL TESORO
D'INTESA CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1947, con il quale è stata affidata al commissario dott. Salvatore Tucci la gestione dei medicinali e materiali sanitari di provenienza alleata e di proprietà dello Stato;

Visto che all'art. 3 del cennato decreto è disposto che il commissario nello espletamento dei suoi compiti sarà assistito da un Comitato tecnico-amministrativo da lui presieduto e composto di un funzionario designato dal Ministero del tesoro, di un funzionario amministrativo ed uno tecnico designati dall'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica e dal direttore generale della gestione predetta;

Decreta:

Il Comitato tecnico-amministrativo di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1947, è così costituito:

dott. Salvatore Tucci, commissario, presidente del Comitato;

rag. Italo Bellini, direttore capo divisione del Ministero del tesoro;

dott. Corrado Giglio, ispettore generale medico dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica;

dott. Domenico Minafra, consigliere dell'Amministrazione dell'interno;

dott. Vittorio De Jorio, direttore generale.

Roma, addì 16 dicembre 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

(5298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2871 — Data: 3 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Bossi Luigi fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2973 — Data: 18 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Bossi Luigi fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8761 — Data: 18 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Lauriola Maria di Matteo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23701 — Data: 10 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Bellusci Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 12 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Ferrarese Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pistoia — Intestazione: Barbi Silvio Adrasto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1002 — Data: 10 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Pedrini Eugenio fu Basilio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Rendita L. 1535.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 28 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Grechi Enrica vedova Crosio fu Ester — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 5 — Rendita L. 4350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661 — Data: 25 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Lastella Rocco fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10235 — Data: 27 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Ferrabino Ignazio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 638 — Data: 9 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Sagrillo Ildo Siro di Beniamino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43900 — Data: 27 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Calì Italo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 6 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Boselli Emanuele fu Davide — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 6 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Boselli Emanuele fu Davide — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Sorrentino Enrico fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 838 — Data: 24 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Trapani Roberto fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 31,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2213 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ascione Antonio fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 28 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Eccellente Maria Angela fu Sabino — Titoli del Debito pubblico: Prestito red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 28 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Gentili Giuseppe Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 60.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 dicembre 1947

(5144) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1947 - N. 227

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,15
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 3 % lordo	57,50
Id. 5 % 1935	82,775
Redimibile 3,50 % 1934	69 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	65,575
Id. 5 % 1936	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	74,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,025
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,875
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,45
Id. 5 % convertiti 1951	95,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione del concorso interno al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 30 ottobre 1946, n. 20663/San, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno.

La Commissione stessa è così costituita:

1) Berardengo dott. Paolino, vice prefetto, presidente;
2) Berlingozzi prof. dott. Sergio, membro;
3) De Fazi prof. dott. Remo, membro;
4) La Parola prof. dott. Guido, dell'Istituto di sanità pubblica, membro;
5) Buoncristiani dott. Dino, membro.

Segretario: Prima dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede nell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Livorno.

Roma, addì 12 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5241)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1947, n. 5412;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/204/258790 in data 3 dicembre 1947;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica:

1) Antonioli dott. ing. Antonio Giorgio
2) Biggiero dott. ing. Giovanni.

2. — La nomina in prova del vincitore deve aver luogo con decorrenza dal 15 dicembre 1947.

Roma, addì 3 dicembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(5282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel bando dei concorsi a due posti di prefetto di disciplina negli istituti e nelle scuole tecniche agrarie (gruppo *C*, grado 13°) riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 novembre 1947, a pag. 1 e a pag. 32 invece di (gruppo *C*, grado 12°) devesi leggere (gruppo *C*, grado 13°).

(5281)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.